

rimanente debito (circa L.500.000) mediante un nuovo mutuo ammortizabile in 30,anni, al tasso di interesse del 6%, stabilito dal Comitato nell'adunanza sopra ricordata.

Nonostante il versamento e l'impegno di cui sopra, non è stato ancora possibile addivenire alla stipula del definitivo contratto di sistemazione di tutta la partita, in quanto, mentre l'Istituto richiede che il saggio d'interesse -dovuto dalla data di insolvenza (scadenza del contratto: 18 febbraio 1931) alla stipula del nuovo contratto di mutuo- venga stabilito nella misura del 6%, il Comm.Canali sostiene essere tenuto a corrispondere soltanto gli interessi nella misura del 5%, richiesta questa non accolta dal Consiglio nell'adunanza del 17 novembre 1938.-

In tale stato di cose, poichè il Comm. Canali, dopo il versamento di L.925.000 effettuato nel febbraio 1938, non ha provveduto ad effettuare alcun altro versamento, non resterebbe altra via all'Istituto, per definire la partita, se non quella di dar corso al giudizio di espropriazione.- A tale proposito, peraltro, occorre tenere presente che, a parte l'opportunità o meno di integrare un giudizio di esproprio contro un debitore che, circa un anno fa, ha versato quasi un milione in contanti, l'immobile ipotecato e che potrebbe pervenire all'Istituto, a seguito della procedura esecutiva, non offre, per la sua natura e destinazione, alcuna concreta possibilità di reddito.-

Dato quanto sopra il Direttore Generale sottopone nuovamente la situazione debitoria del Comm. Canali al Comitato e al Consiglio per quelle decisioni che riterranno opportuno adottare, e perchè, se del caso, vogliano dargli mandato di concordare una sistemazione alle migliori condizioni, per quanto concerne il saggio di interesse da applicarsi al debito Canali, nel periodo intercorrente fra la scadenza del mutuo originario e la stipulazione del nuovo contratto per il residuo debito.